

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2575 Anno 2019

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 06/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARGHERITO GIAMPIERO nato a BRINDISI il 22/06/1973

avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO
che ha concluso chiedendo: «Inammissibilità del ricorso»

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 20 novembre 2017, ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi del 24 settembre 2015 che aveva condannato Giampiero Margherito alla pena di mesi 9 di arresto ed € 6.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, d. lgs. 152/2006 (per aver svolto attività di rifiuti pericolosi – batteria al piombo esausta, componenti elettrici ed elettronici ed in particolare forno elettrico – e non pericolosi – biciclette, lamiere varie, cerchioni in ferro per autovetture, vasca da bagno, carriola ed altro – in assenza delle prescritte autorizzazioni; commesso il 7 maggio 2013).

2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge, art. 256, comma 1, lettera A, d. lgs. 152/2006; vizio della motivazione, in relazione alla sussistenza della condotta contestata di recupero dei rifiuti, occasionalità della condotta.

Con il termine "attività" la norma ha voluto intendere, quale condotte costituenti reato, solo quelle ipotesi non caratterizzate da assoluta occasionalità; ovvero con un minimo di stabilità e di organizzazione.

Invero l'art. 256, d. lgs. 152/2006 descrive un reato proprio nonostante la norma utilizzi, impropriamente, il termine "chiunque". Il privato che abbandona in modo incontrollato rifiuti, o che a tal fine trasporti i rifiuti occasionalmente risponderà del solo illecito amministrativo (art. 255, d. lgs. 152/2006). Il ricorrente non è un imprenditore, non è titolare di un ente e non ha partita IVA; non svolge alcuna attività organizzata di trasporto di rifiuti, inoltre non dispone di mezzi propri. Egli, quindi, ha svolto un trasporto occasionale non costituente reato.



2. 2. Vizio di motivazione sull'omessa dichiarazione di particolare tenuità del fatto, art. 131 bis, cod. pen.

La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis, cod. pen. Invece, poiché il fatto riguardava un trasporto di un modesto quantitativo di rifiuti, effettuato con un motociclo a tre ruote con un cassone piccolo, lo stesso doveva essere qualificato di particolare tenuità. Inoltre il ricorrente non ha mai riportato condanne per fatti analoghi.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della decisione impugnata. Reitera acriticamente i motivi dell'appello, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.

Ai fini della configurabilità del reato di cui dell'art. 256, comma primo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. (Vedi Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 - dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305; cfr. anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 - dep. 02/03/2015, Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv. 26251401).

Nel caso in giudizio, come adeguatamente motivato nelle decisioni di merito, il ricorrente aveva intrapreso un'attività di trasporto di rifiuti destinata a durare nel tempo, e quindi, non svolta in modo occasionale, come emergente dalle stesse ammissioni dell'imputato nel suo esame. Egli aveva preso in prestito, per lo scopo, un motocarro e traeva profitto dal conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta di materiale ferroso.

3. 1. Relativamente alla prospettata occasionalità della condotta, deve anzitutto rilevarsi che sul punto il ricorso risulta estremamente generico, e che comunque «Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario» Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016 - dep. 11/02/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 26583601.

La non occasionalità della condotta, inoltre, può essere desunta anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Vedi Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017 - dep. 25/07/2017, Ricevuti, Rv. 27099501). Nel caso in giudizio i rifiuti erano di terze persone, non del ricorrente, e come adeguatamente motivato nelle decisioni di merito, il ricorrente traeva profitto dal commercio degli stessi, mediante il conferimento ai centri di raccolta.

Il pronome indefinito "chiunque" contenuto nella fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, d. lgs. fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al "detentore", senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti – non espressamente richiesti – di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solitaria della condotta (tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta e il tipo stesso del rifiuto).

4. La sentenza impugnata, inoltre, risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, relativamente alla particolare tenuità del fatto, rilevando come non può applicarsi l'art. 131 bis, cod. pen. «in considerazione del numero dei rifiuti, della loro natura anche pericolosa e della finalità di profitto perseguita.

Inoltre non risulta irrogata nemmeno una pena nel minimo edittale (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).

Il ricorso, sul punto, risulta estremamente generico, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/11/2018